

Sentenza, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari, 26 febbraio 2016

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 50196/2011 RG, fra le seguenti parti:

MUTUATARIO

- parte attrice-

BANCA

- parte convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 16.4.15

MATERIA DEL CONTENDERE

La causa ha ad oggetto due contratti di mutuo ipotecario, stipulati dall'attrice con la convenuta il primo il 10.7.02, il secondo il 21.12.07.

L'attrice ha lamentato: che, in entrambi i casi, per il calcolo delle rate era stato utilizzato il piano di ammortamento alla francese, che comportava una capitalizzazione degli interessi, nonostante che nel contratto quest'ultima non fosse stata pattuita; che questo comportava fra l'altro una discrasia fra il tasso pattuito e quello applicato, con conseguente, relativa, incertezza.

L'attrice ha quindi chiesto la declaratoria della nullità della clausola relativa alla misura dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo del rimborso al tasso legale, con eliminazione di ogni forma di anatocismo.

La convenuta ha eccepito la genericità della domanda, e dunque la nullità della citazione, nel merito sostenendo poi la legittimità del piano di ammortamento alla francese e negando la sussistenza della lamentata incertezza nel tasso degli interessi.

La convenuta ha quindi chiesto la declaratoria di nullità della domanda e comunque il suo rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari, 26 febbraio 2016

Appare innanzitutto fondato il rilievo della convenuta, in merito alla genericità della domanda. In questione non è, peraltro, un profilo di nullità, bensì l'infondatezza della domanda medesima.

Per quanto concerne la genericità, occorre rilevare che la citazione non fa alcun concreto riferimento ai rapporti controversi; non menziona cioè alcuna somma che, sulla base delle argomentazioni svolte, risulterebbe non dovuta. In sostanza, essa rappresenta cioè un'approfondita analisi delle problematiche sollevate, che rimane però sul piano teorico, senza fornire indicazioni in merito alle voci passive che, alla luce di tale analisi, dovrebbero essere eliminate o rideterminate.

Per quanto concerne poi il piano della riferita genericità, va osservato che questa non impedisce di identificare l'oggetto del giudizio.

La mancata specificazione delle somme in ipotesi non dovute non preclude infatti di identificare il diritto fatto valere.

Essa impedisce però, anche una volta condivisa l'impostazione attorea, di verificare la concreta fondatezza delle censure sollevate e di apprezzarne la rilevanza, vale a dire di quantificare gli importi da restituire.

Ulteriormente, e comunque, va poi notato — ulteriore profilo di infondatezza della domanda — che, ad avviso di questo Tribunale, **il piano di ammortamento alla francese non implica alcuna capitalizzazione degli interessi.**

Quali che siano i termini della questione in ambito matematico, in ambito giuridico occorre infatti tenere conto dell'art. 1194 2 cc, a mente del quale **"il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi"**.

Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione.

In ragione del criterio di imputazione in discorso, infatti, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.

La domanda va dunque respinta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

respinge la domanda;

condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cpa ed iva di legge.

Sentenza, Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari, 26 febbraio 2016

IL GIUDICE
Dott. Michele Fornaciari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS